



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

II SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del GOT, Giudice Unico dr. Domenico Vernillo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al RG. 9312/2017

TRA

[REDACTED]
[REDACTED] rapp.ti,
dom.ti e difesi come in atti dall'Avv. Giovanni Zara.

CONTRO

[REDACTED]
[REDACTED]

NONCHE'

Fondo di Rotazione per la solidarietà alle Vittime dei reati di tipo mafioso, Irpt, rapp.to dom.to e difeso come in atti dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli.

CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente Sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18.6.2009 n.69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e con omissione dello svolgimento del Processo.

I compianti [REDACTED]
[REDACTED] venivano uccisi, per scambio di persona, [REDACTED]



[redacted] rei confessi come da pronunce ed atti in sede penale regolarmente in atti.

[redacted] venivano scambiati per altri soggetti antagonisti del clan malavitoso cui appartenevano i convenuti rei confessi. E venivano uccisi all'istante mediante colpi di pistola, mentre si trovavano su di una automobile in regolare circolazione.

A vario titolo gli attuali attori chiedono condannarsi in solido i convenuti (ad eccezione del Fondo di Rotazione per la solidarietà alle Vittime dei reati di tipo mafioso, che evocano in giudizio a meri fini conoscitivi, senza promuovere alcuna domanda nei suoi confronti) per i seguenti profili di danno (che vengono complessivamente riportati, onde poi, in riferimento a quelli fondati, procedersi alle relative e pertinenti liquidazioni):

- 1) Danni non patrimoniali, jure hereditatis, per la morte dei congiunti di cui sono eredi legittimi (cd danno tanatologico).
- 2) Danni patrimoniali con riferimento ai guadagni che le vittime avrebbero presumibilmente conseguito in vita, se non fossero state uccise; e del conseguenziale apporto al bilancio familiare; ed altresì con riferimento alle spese funerarie ed accessorie.
- 3) Danni non patrimoniali per la perdita del rapporto parentale (sotto le categorie descrittive di danno esistenziale e danno morale), jure proprio.
- 4) Danni biologici (non patrimoniali) jure proprio, per i danni di natura psichica (la cui nozione rientra in quella generale di danno biologico) conseguenziali all'evento nefasto fortemente traumatizzante.

La domanda è fondata nei limiti appresso specificati. Nessun dubbio sull'onere risarcitorio a carico solidale dei convenuti rei confessi del reato di omicidio. Piena e totale è, manifestamente, la loro responsabilità civile per i danni provocati.

Provate altresì le legittimazioni tutte.

Il testimoniale escusso conferma il profondo legame affettivo tra le parti e le vittime, e le sofferenze patite a seguito dell'accaduto.

Il danno biologico (non patrimoniale) non può essere riconosciuto poiché non provato: gli attori hanno infatti rinunciato alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale per accertarli.

Il danno non patrimoniale, jure hereditatis, non può essere riconosciuto poiché le vittime sono decedute istantaneamente.

Le considerazioni della difesa attorea sul punto, sostenenti la risarcibilità, secondo parte della Giurisprudenza, del cd danno tanatologico anche in caso di morte istantanea, risultano superate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.



Il danno richiesto "jure hereditatis" per la morte dei compianti ("danno da morte"), il cd "danno tanatologico", vede infatti la giurisprudenza del Supremo Collegio consolidata (Sezioni Unite Civili, Sentenza 15350/2015) nel ritenere tale danno risarcibile solo allorquando vi sia un apprezzabile lasso temporale tra l'evento dannoso e il decesso della vittima, altresì connotato da lucidità e consapevolezza della vittima. Circostanza che non appare ricorrere nel caso in esame: per cui tale domanda risarcitoria deve essere respinta, in ossequio a tali principi nomofilattici cui si deve ovviamente, in questa sede, dare seguito.

Il danno patrimoniale deve essere riconosciuto in relazione alle spese funerarie.

Tale danno viene quantificato equitativamente, sulla base delle comuni nozioni in materia di normali spese funerarie, in € 3.000 per ciascuno dei due funerali;

Nulla può essere invece riconosciuto in relazione al mancato apporto familiare che i guadagni delle vittime avrebbero fornito, come erano soliti fare. Viene in rilievo precipuamente la non risarcibilità, in caso di morte, della cessata capacità lavorativa (relazionata ai presumibili guadagni conseguiti), specifica o generica. Considerazione, questa, che assorbe la questione domandata, quindi non accolta.

Deve essere invece riconosciuto il danno non patrimoniale (esistenziale e morale) per la perdita del rapporto parentale.

In punto di diritto va infatti, *ad abundantiam*, osservato che la Giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sent. n. 4253/2012), che riteneva necessario il requisito della convivenza ai fini del riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, risulta superata da successive pronunce (Cass. Civ. Sent. 21230/2016 e Cass. Civ. Sent. 29332/2017, *ex plurimis*), che inducono a ritenere ormai consolidato tale principio, ove si è affermato che il requisito della convivenza, peraltro ampiamente sussistente nei casi in esame, non è necessario per la configurabilità del detto danno, occorrendo invece valutarlo unitamente agli altri elementi fattuali, onde stabilire la effettiva sussistenza di un rilevante legame affettivo reciso a seguito della morte del congiunto.

Tale danno, tenuto conto degli elementi raccolti, delle situazioni fattuali e psicologiche, dei provati legami affettivi, nonché della gravità assoluta del fatto, della traumaticità dell'evento e della grave condotta criminale dei convenuti rei confessi, viene equitativamente liquidato in prossimità dei massimi previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano, ultima edizione, elevate dalla Corte di Cassazione a parametro unitario nazionale di riferimento, ed applicabili analogicamente nel presente caso, in mancanza di tabelle di legge.

Vanno pertanto liquidati a tale titolo:

€ 335.000 in favore [REDACTED]

€ 335.000 in favore [REDACTED]



€ 335.000 per i [REDACTED]
[REDACTED]

€ 335.000 per [REDACTED]

€ 335.000 per [REDACTED].

€ 335.000 per [REDACTED]

Oltre interessi come in motivazione.

Nulla per le spese nei confronti del Fondo di Solidarietà convenuto, in quanto nessuna domanda è stata proposta dagli attori nei suoi confronti: sicché non vi è luogo a vittoria o soccombenza, e quindi non v'è luogo a pronuncia sulle spese di causa relative.

Per il resto le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale,

- Dichiara la piena e totale responsabilità civile dei convenuti [REDACTED]
[REDACTED] per i danni provocati dall'evento in parola.

- per l'effetto li condanna, in solido, a pagare, in favore degli indicati attori, quanto segue:

€ 335.000 in favore [REDACTED]

€ 335.000 in favore [REDACTED]

€ 335.000 in favore [REDACTED]
[REDACTED]

€ 335.000 in favore [REDACTED]

€ 335.000 in favore [REDACTED]

€ 335.000 in favore [REDACTED];

Oltre interessi compensativi, equitativamente fissati al tasso legale, a decorrere dalla proposizione della presente domanda giudiziale.

- Condanna i medesimi convenuti, in solido, all'ulteriore pagamento di €1.500 in favore di [REDACTED] ed € 1.500 in favore [REDACTED], per le spese funerarie; oltre interessi legali dalla proposizione della odierna domanda.



- Condanna i medesimi convenuti, in solido, all'ulteriore pagamento di €1.000 in favore di [REDACTED], € 1.000 in favore di [REDACTED] ed € 1.000 in favore di [REDACTED] per le spese funerarie; oltre interessi legali dalla proposizione della odierna domanda.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

- Nulla per le spese in relazione al rapporto processuale tra gli attori ed Fondo di Rotazione per la solidarietà alle Vittime dei reati di tipo mafioso.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex legem*.

Aversa, 02/11/2021

dr. Domenico Vernillo

